

COMUNE DI VISSO
(Provincia di Macerata)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ... del ...

Sommario

Sommario	2
CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	4
Articolo 5 - Autorizzazioni	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione	6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	7
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	7
Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	7
Articolo 10 - Presupposto del canone	8
Articolo 11 - Soggetto passivo	8
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	8
Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio	9
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	9
Articolo 15 - Dichiarazione	10
Articolo 16 - Pagamento del canone	10
Articolo 17 - Rimborsi e compensazione	10
Articolo 18 - Accertamento	11
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	11
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari	12
Articolo 21 - Riduzioni	12
Articolo 22 - Esenzioni	12
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	13
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni	13
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	14
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette	14
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	14
Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni	14
Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo	15
Articolo 29 - Riduzione della tariffa del servizio di pubblica affissione	15
Articolo 30 - Esenzione dalla tariffa sulle pubbliche affissioni	15
Articolo 31 - Pagamento della tariffa	16
Articolo 32 - Norme di rinvio	16
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	16
Articolo 33 - Disposizioni generali	16
Articolo 34 - Funzionario Responsabile	16
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	16
Articolo 36 - Occupazioni abusive	17
Articolo 37 - Domanda di occupazione	17
Articolo 38 - Obblighi del concessionario	18
Articolo 39 - Durata dell'occupazione	18
Articolo 40 - Titolarità della concessione o autorizzazione	18
Articolo 41 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	19
Articolo 42 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	19
Articolo 43 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	19
Articolo 44 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	20
Articolo 45 - Classificazione delle strade	20
Articolo 46 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	20

Articolo 47	- Modalità di applicazione del canone	21
Articolo 48	- Passi carrabili.....	21
Articolo 49	- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione 22	
Articolo 50	- Soggetto passivo	23
Articolo 51	- Agevolazioni.....	23
Articolo 52	- Esenzioni.....	23
Articolo 53	- Versamento del canone per le occupazioni permanenti	24
Articolo 54	- Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	25
Articolo 55	- Accertamento e riscossione coattiva.....	25
Articolo 56	- Rimborsi	25
Articolo 57	- Sanzioni	26
Articolo 58	- Attività di recupero	26
CAPO V – CANONE MERCATALE		26
Articolo 59	– Disposizioni generali.....	26
Articolo 60	- Funzionario Responsabile.....	27
Articolo 61	– Richiesta autorizzazione o concessione del suolo pubblico.....	27
Articolo 62	- Criteri per la determinazione della tariffa del canone	28
Articolo 63	- Classificazione delle strade.....	29
Articolo 64	- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	29
Articolo 65	- Occupazioni abusive	29
Articolo 66	- Soggetto passivo	29
Articolo 67	- Agevolazioni.....	30
Articolo 68	- Esenzioni.....	30
Articolo 69	- Versamento del canone.....	30
Articolo 70	- Accertamento e riscossione coattiva.....	30
Articolo 71	- Rimborsi	31
Articolo 72	- Sanzioni	31
Articolo 73	- Attività di recupero	31
Articolo 74	- Disposizioni finali.....	31

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso già in essere prima di tale data.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 – Disposizioni di carattere generale

1. Nel presente Capo vengono disciplinati i criteri per l'applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati - laddove siano visibili da un luogo pubblico o aperto al pubblico - all'interno del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti tanto a uso pubblico che a uso privato.
2. L'applicazione al soggetto del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento, cui più specificamente si rinvia.

Articolo 3 – Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri necessari, utili per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'accertamento, alla riscossione e al rimborso del presente canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a soggetti terzi, il responsabile della gestione medesima sarà da considerarsi l'affidatario del servizio.

Articolo 4 – Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi, comunque, utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, ivi comprese le insegne poste sui fabbricati e finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dalle relative normative di legge vigenti in materia di impianti pubblicitari, prevedenti la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con particolare riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico locale. Oggetto di tali normative sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5 - *Autorizzazioni*

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è reperibile dal sito Internet dell'Ente.
2. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'Ufficio Comunale competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio.
5. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui

svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'Ufficio Comunale competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
14. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto:
 - ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione;
 - sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - versare il canone alle scadenze previste.
15. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
16. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 13 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.
17. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
18. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
19. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 16 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
20. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 6 - *Anticipata rimozione*

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nel relativo atto autorizzatorio, il titolare dello stesso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, restando escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità aggiuntiva.
2. Spetta all'interessato provvedere alla rimozione della pubblicità entro la data prescritta nell'ordine di rimozione stesso.

3. La rimozione dovrà riguardare, inoltre, tutti gli eventuali sostegni o supporti, oltreché comprendere il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose preesistente all'affissione pubblicitaria stessa.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini e nei modi stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà da considerarsi abusivo ad ogni effetto di legge e saranno, dunque, adottati tutti i provvedimenti conseguenti, ivi compreso l'addebito delle spese e dei costi sostenuti dall'Amministrazione comunale per il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose preesistente.

Articolo 7 - *Divieti e limitazioni*

1. La pubblicità sonora effettuata sia da postazione fissa che tramite veicoli è limitata ai soli casi eccezionali, da autorizzare di volta in volta, per tempi ed orari limitati e definiti con provvedimento da parte del competente Ufficio comunale, che provvederà anche ad indicare le relative eventuali fasce orarie di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire.
2. La distribuzione non regolata ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono regolati a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, cui più specificamente si rinvia.
3. La pubblicità effettuata a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive ed unicamente presso i luoghi ove queste si svolgono. Eccezionalmente, nelle altre occasioni, dovrà essere ritualmente richiesta ed autorizzata direttamente dalla presente Amministrazione comunale.

Articolo 8 - *Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti*

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è da ritenersi legittimamente richiesto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità alle norme di legge o ai regolamenti vigenti in materia.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i relativi permessi, autorizzazioni o concessioni, richiesti e necessari per l'effettuazione della pubblicità in questione, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria effettuata.
3. Il Comune, nell'esercizio della propria facoltà e attività di controllo, può provvedere in qualsiasi momento ad ordinare la rimozione del materiale abusivamente affisso ed esposto.

Articolo 9 - *Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari*

1. Sono da considerarsi abusive tutte le forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti come non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione stessa con riferimento alla loro forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione. Sono parimenti da considerarsi abusive tutte quelle affissioni eseguite al di fuori dei luoghi a ciò designati ed approvati dall'Amministrazione comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti aventi carattere di stabilità, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dall'Ufficio di Polizia Locale o, se nominato, dal competente agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva deve essere rimossa a cura e a spese dei responsabili, che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione. In caso di inadempienza, vi provvederà il Comune, con addebito di tutte le spese ed i costi sostenuti ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione e/o la cancellazione dei messaggi pubblicitari abusivi.
4. Il Comune, qualora non riscontri ulteriori violazioni di legge o di norme regolamentari specifiche, volte a tutelare altre esigenze rispondenti al pubblico interesse, potrà consentire che la pubblicità abusiva continui a restare esposta per periodo di tempo residuo, sempreché siano stati, quantomeno, regolarmente pagati il canone e le conseguenti penalità all'uopo applicabili.

Articolo 10 – *Presupposto del canone*

1. Presupposto del pagamento del presente canone risulta essere la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o da luogo aperto al pubblico all'interno del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del presente canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, effettuati allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi offerti, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine commerciale del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - *Soggetto passivo*

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È, altresì, obbligato in solido al pagamento il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce, vende la merce o che fornisce i servizi oggetto della pubblicità stessa.

Articolo 12 - *Modalità di applicazione del canone*

1. Il canone si determina in base alla superficie della figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo metro quadrato, si arrotondano a mezzo metro quadrato. Non si applica alcun canone per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari tutte le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone viene calcolato in base alla superficie complessiva adibita a scopo pubblicitario.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici in questione, vanno considerate separatamente, con arrotondamento, quindi, per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi pubblicitari di dimensione volumetrica, il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo pubblicitario stesso.

7. È da considerarsi quale unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone, in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza tra loro, oppure costituita da più moduli tra essi componibili.
8. I festoni, le bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile al presente canone, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per tutte le insegne di esercizio di attività commerciali e/o di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, se di superficie complessiva inferiore o pari a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" tutte le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze di essa o in prossimità di un esercizio, di un'industria, di un commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono. Sono, pertanto, da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero con riferimento alle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe stesse.
2. La graduazione delle tariffe applicabili è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e), nonché le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria, sono approvati con deliberazione di Giunta comunale, entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe vigenti sono da intendersi prorogate di anno in anno.

Articolo 15 - *Dichiarazione*

1. Il soggetto passivo del presente tributo è tenuto, prima di iniziare l'attività pubblicitaria, a presentare al Comune un'apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso, pena sua invalidità.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente agli Uffici Comunali, che rilasciano apposita ricevuta. Essa può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio dell'attività pubblicitaria.
4. In caso di variazione della pubblicità, tale da comportare la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova rideterminazione del canone, dovrà essere presentata nuova dichiarazione, in modo tale che l'Ente possa procedere al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione effettuata e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. Pertanto, tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone, che andrà effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione dell'attività pubblicitaria entro e non oltre il medesimo termine.

Articolo 16 - *Pagamento del canone*

1. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il versamento va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
3. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari con riferimento a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per il canone annuale, invece, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in numero tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre di ogni anno solare. Il ritardato, mancato o inesatto pagamento anche di una sola delle tre rate, comporta la decadenza dal diritto del contribuente al pagamento rateale in questione.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune la propria volontà di voler corrispondere il canone ratealmente, ricorrendone le suddette condizioni.
5. Il canone non è dovuto qualora il suo importo risulti uguale o inferiore a 5 euro.
6. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari per il versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi che sono stati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono, altresì, essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateizzazione emanati.

Articolo 17 - *Rimborsi e compensazione*

1. Il soggetto passivo del tributo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di legge di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il

pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede al rimborso nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento, secondo le procedure previste dalle norme di riferimento. Il Funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità e/o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento all'uopo notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi calcolati sulla base dei criteri generali di cui all'art.1, comma 165 della legge n. 296 del 2006.

Articolo 18 - *Accertamento*

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione dall'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, oltre agli interessi calcolati in base ai criteri generali di cui all'art. 1, comma 165 della legge n. 296 del 2006.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone applicato, maggiorato fino al 50 per cento, come previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa compresa tra un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare complessivo del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore potrà avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio degli stessi, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative all'uopo previste. Le spese per la rimozione sono poste interamente a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento previsto per la riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune o il soggetto affidatario, che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concedono, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalle normative di legge in materia.

Articolo 19 - *Pubblicità effettuata con veicoli in genere*

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti e nelle modalità previste dal Codice della Strada di cui al d.lgs. 285/1992.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio pubblicitario. Non sono soggette al pagamento del canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - *Mezzi pubblicitari vari*

1. Per la pubblicità effettuata attraverso l'utilizzo di aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifesti, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e su fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione di esso, indipendentemente dai soggetti effettivamente pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera, eventualmente maggiorata come da deliberazione di Giunta.
2. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifesti o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione della pubblicità e per ogni giorno o frazione di esso, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera, maggiorata di 15 punti percentuali.
3. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto logistico di pubblicità e per ciascun giorno o frazione di esso, un canone pari alla tariffa standard giornaliera, maggiorata di 15 punti percentuali.

Articolo 21 - *Riduzioni*

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, nonché ogni altro ente che non operi con lo scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e con finalità di beneficenza.
 - c)

Articolo 22 - *Esenzioni*

1. Sono esenti dal pagamento del presente canone:
 - a) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuati per fini non economici, in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio del Comune anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - b) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la

compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità, comunque effettuata, in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche effettuato per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per proprio conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23 - *Tipologia degli impianti delle affissioni*

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti quegli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il relativo diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata secondo le normative vigenti in materia, cui più puntualmente si rinvia.

Articolo 24 - *Servizio delle pubbliche affissioni*

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Visso costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza dell'Ente comunale medesimo.

Articolo 25 - *Impianti privati per affissioni dirette*

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni provocati, rinnovo e revoca della concessione medesima.

Articolo 26 - *Modalità delle pubbliche affissioni*

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate, in uno con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita e, in tal caso, dovrà comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Negli Uffici comunali competenti sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, nonché il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27 - *Diritto sulle pubbliche affissioni*

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione

della durata, del numero e delle dimensioni di affissioni, stabilite con la delibera di Giunta comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 – *Materiale pubblicitario abusivo*

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono, altresì, considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito dei costi ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione delle stesse.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone applicato, maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29 - *Riduzione della tariffa del servizio di pubblica affissione*

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza;
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 30 - *Esenzione dalla tariffa sulle pubbliche affissioni*

1. Sono esenti dal pagamento della tariffa sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Visso e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio del Comune anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - d) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, elezioni del parlamento europeo, regionali, amministrative;

- f) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- h) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - *Pagamento della tariffa.*

1. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019

Articolo 32 - *Norme di rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto dalle normative di legge in materia.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – *Disposizioni generali*

1. Il presente Capo è rivolto alla disciplina dei criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, oltreché alle modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni e le esenzioni.
2. Nelle aree comunali sono compresi anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - *Funzionario Responsabile*

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri necessari per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e al rimborso del relativo canone. Tali funzioni possono essere attribuite, con apposito atto amministrativo interno, al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione medesima è considerato l'affidatario.

Articolo 35 - *Tipologie di occupazioni*

1. Le occupazioni di cui al presente capo possono essere di carattere permanente o temporaneo:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee, invece, le occupazioni, anche se di carattere continuativo, di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se di carattere temporaneo, è assoggettata ad apposita e preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato all'effettuazione dell'occupazione stessa.

Articolo 36 - *Occupazioni abusive*

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo, proroga della concessione e autorizzazione, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il competente Ufficio comunale o, se nominato, il competente Agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'Ente, dunque, dispone la rimozione dei materiali e il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi procederà d'ufficio, con conseguente addebito agli stessi delle spese relative a tale operazione.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione stessa.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si considerano temporanee tutte le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili tutte le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - *Domanda di occupazione*

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, tanto in via permanente che in via temporanea, dovrà preventivamente presentare all'Ufficio competente specifica domanda, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a): la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico per cui si richiede l'occupazione;

- d) la dimensione dello spazio o dell'area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende porre in essere l'occupazione, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38 - *Obblighi del concessionario*

8. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e i regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo degli spazi e delle aree pubbliche, nonché tutte quelle, inoltre, specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed, in particolare, ha l'obbligo di:
- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a proprio carico e a proprie spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese a suo carico;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) non effettuare subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del relativo canone, alle scadenze previste.
9. Nel caso di cessione d'azienda, il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della relativa domanda di subingresso ai competenti Uffici comunali.

Articolo 39 - *Durata dell'occupazione*

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata prevista dai regolamenti settoriali, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri eventuali regolamenti comunali, senza pregiudizio per i terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 40 - *Titolarità della concessione o autorizzazione*

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 38, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emetterà un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone dovuto e con l'esclusione della restituzione o del conguaglio del canone fino a quel momento versato.

3. Qualora il cedente sia in debito verso l'Amministrazione comunale per il pagamento di canoni relativi ad annualità pregresse, la procedura di subentro nel provvedimento di concessione o autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia assolto, anche dal subentrante medesimo.
4. Non si rilasciano autorizzazioni o concessioni di suolo pubblico a coloro che risultano inadempienti rispetto all'obbligo del pagamento del canone relativo a precedenti autorizzazioni o concessioni.

Articolo 41 - *Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione*

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei modi e termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo, dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta alcun restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto, relativamente al periodo di avvenuta effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 42 - *Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione*

1. Il competente Ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto amministrativo motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 43 - *Rinnovo della concessione o autorizzazione*

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla loro data di scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono sempre essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare la domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo richiesto.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno cinque giorni prima della scadenza, la domanda di proroga al Comune, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa.
4. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo alla cessazione

dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

5. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria a una parte dello spazio pubblico o del periodo temporale originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 44 - *Criteri per la determinazione della tariffa del canone*

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) la classificazione delle strade;
 - b) l'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) la durata dell'occupazione;
 - d) il valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) il valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata dalle norme statali di riferimento per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe in essere si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 45 - *Classificazione delle strade*

1. Ai fini dell'applicazione del presente canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti ad esso, le strade del Comune sono classificate in due categorie. Si considera tuttora valida la classificazione all'uopo adottata con la deliberazione consiliare n. 32 del 16/03/1966.
2. Nel caso in cui l'occupazione sia a ricadere su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 46 - *Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni*

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per i relativi coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.

Articolo 47 - *Modalità di applicazione del canone*

1. L'ammontare del canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali, effettivi e comprovati, oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni medesime.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate a scaglioni in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità totale.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e che, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50, come per legge. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 48 - *Passi carrabili*

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare, utilizzato a livello convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili tutti quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. I Comuni e le Province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso stesso. Il canone è determinato con tariffa standard, ridotta fino al 10 per cento.
7. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai Comuni o dalle Province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
9. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico, per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
10. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi ne può chiedere la revoca della concessione, formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 49 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Ufficio comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da apposito operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di un'infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (cd. occupazione "multipla"), oppure il mantenimento di un'infrastruttura già esistente, garantendo la parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima di 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data del recesso stesso, con la successiva riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1, legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, si rilascia una concessione temporanea per la durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 50 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso dell'esistenza di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento dell'intero canone.

Articolo 51 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 75 per cento, la realizzazione simultanea di occupazioni di suolo e soprasuolo che comporta il pagamento del canone la superficie è calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo, viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone;
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'60 per cento;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente e preventivamente autorizzata.

Articolo 52 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei vigenti regolamenti;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestate a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente per i tre anni successivi alla data di avvio del cantiere;
 - i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - j) vasche biologiche;
 - k) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - l) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere poste al servizio del cittadino;
 - m) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - n) le occupazioni effettuate con apparecchi automatici e simili;
 - o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - p) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - q) le occupazioni svolte per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - r) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - s) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - t) le occupazioni realizzate dalle ONLUS di cui al D.lgs 460/97 e s.m.i;
 - u) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi;
2. Sono esentate le realizzazioni di cappotti termici su spazi pubblici volti ad efficientare e migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio, prestazioni che dovranno risultare da documentazione tecnica (pre e post intervento). Tale esenzione è altresì subordinata al parere favorevole dell'Ufficio Edilizia Privata, Ufficio Lavori Pubblici e Polizia Municipale.

Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in numero 4 rate trimestrali, aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno di avvenuta occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese anche le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 54 - *Versamento del canone per le occupazioni temporanee*

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato, nelle modalità di cui al precedente art. 53 c. 4, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in numero 4 rate trimestrali, aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 - *Accertamento e riscossione coattiva*

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti, nonché per la messa in ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 56 - *Rimborsi*

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, decorrenti dalla data della suddetta richiesta.
3. Sulle somme dovute, all'occupante spettano gli interessi nella misura dei criteri generali di cui all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.

Articolo 57 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 30% del valore del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi stabiliti sulla base dei criteri generali di cui all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.
2. Per le occupazioni abusive, invece, si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive, ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste. Le spese per la rimozione sono poste integralmente a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario, che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 58 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 59 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo, ai sensi dell'art.1, comma 837 e seguenti della legge 27/12/2019 n.160, disciplina i criteri e le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, ivi compresi quelli realizzati all'interno di strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'art.1 della L.160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e,

limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art.1 della L.160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 .

3. Ai fini del presente regolamento si intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 114/98, al DPR del 7 settembre 2010 n. 160, al D. Lgs. n.59/2010, alla Legge Regionale 10/11/2009 n. 27 , al regolamento regionale 04/12/2015 n.8, al decreto legge 19/05/2020 n.34 convertito con modificazioni in legge 17/07/2020 n.77 e alle linee guida nazionali e regionali emanate in attuazione dell'art.181 del D.L.n.34/2020, per la disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche.
4. Le disposizioni relative al presente canone mercatale e al rilascio delle relative concessioni all'occupazione delle aree pubbliche interessate si applicano ai mercati e alle fiere istituiti con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 23/03/2007 che ha approvato il regolamento comunale del commercio su aree pubbliche e la disciplina delle fiere e dei mercati, nonché al mercatino dell'artigianato/antiquariato e a tutte le altre manifestazioni fieristiche o mercati tematici straordinari che l'Amministrazione comunale istituisce con proprio provvedimento.
5. Il regolamento comunale di cui al precedente comma 4, limitatamente e con riguardo ai criteri, alle modalità di applicazione del canone unico patrimoniale mercatale e alla autorizzazione temporanea o alla concessione annuale o pluriennale degli spazi ed aree pubbliche finalizzate all'esercizio del commercio, si intende modificato con il presente regolamento e pertanto le norme con esso non compatibili, cessano la loro efficacia dall'approvazione di quest'ultimo.

Articolo 60 - *Funzionario Responsabile*

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri necessari per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'accertamento, alla riscossione e al rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è da considerarsi lo stesso affidatario.

Articolo 61 – *Richiesta autorizzazione o concessione del suolo pubblico*

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nazionali, regionali e comunali in materia di occupazione ed utilizzo degli spazi e delle aree pubbliche per fini commerciali e di somministrazione alimenti e bevande, attraverso l'avvio del procedimento unico tramite la piattaforma telematica sportello unico per le imprese del comune, nonché tutte quelle, inoltre, specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione contestuali al provvedimento conclusivo del procedimento ed, in particolare, ha l'obbligo di:
 - f) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - g) eseguire a proprio carico e a proprie spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese a suo carico;
 - h) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - i) non effettuare subconcessione o trasferimento a terzi della concessione, salvo i casi consentiti dalle normative di settore e approvati nelle forme di legge da provvedimento comunale;
 - j) versamento del relativo canone, alle scadenze previste;
 - k) rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti per il settore alimentare.

2. Nel caso di cessione d'azienda, il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, in presenza di tutti i requisiti morali e professionali per la prosecuzione dell'attività acquisita a titolo temporaneo o permanente, previa presentazione della relativa domanda di subingresso allo sportello unico per le imprese competente. Il cessionario è responsabile in solido per il pagamento dell'eventuale canone mercatale per l'anno in corso non ancora versato dal cedente.
3. La concessione agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche, per l'occupazione di suolo pubblico nei mercati e fiere istituiti con la deliberazione del consiglio comunale n.15/2007 sopra richiamata, avrà la durata pluriennale di anni 12 (dodici) con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 nel rispetto delle previsioni del D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni in legge n.77/2020 e delle relative linee guida ministeriali e regionali emanate.
4. L' autorizzazione e/o concessione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio o somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche per gli altri mercati tematici o fiere straordinari previsti dall'amministrazione comunale con proprio specifico provvedimento, nonché per l'esercizio, sempre autorizzato dal Comune, di commercio limitato, temporaneo e complementare nell'ambito di altre manifestazioni in corso sul territorio comunale, avrà durata temporale limitata alle giornate di svolgimento dei mercati o fiere straordinarie o degli eventi collegati.

Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe in vigore si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base. Per il mercato settimanale invernale, già esentato dal canone aggiuntivo alla tosap con delibera C.C. 15/2007, non potranno essere applicati coefficienti in aumento della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
6. Agli operatori che effettuano la spunta l'Ufficio Comunale competente applica una tariffa forfettaria, per giorno o frazione di giorno, determinata dalla delibera di Giunta.

Articolo 63 - *Classificazione delle strade*

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie. Si considera tuttora valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 32 del 16/03/1966.

Articolo 64 - *Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni*

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato per le occupazioni di suolo rientranti nella zona di territorio comunale di 1° categoria e del 40% per le occupazioni di suolo rientranti nella zona di territorio comunale di 2° categoria.
4. E' altresì prevista la riduzione del 40% del canone complessivo, oltre all'esenzione della quota giornaliera relativa alla TARI, indipendentemente dalla zona di posteggio, per il mercato settimanale invernale, già esentato dal canone aggiuntivo alla tosap con delibera C.C. 15/2007.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 65 - *Occupazioni abusive*

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il competente Ufficio comunale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la messa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia, contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti, al contrario, per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 66 - *Soggetto passivo*

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 67 - Agevolazioni

1. In materia di agevolazioni, si rimanda, per quanto compatibile, a tutte quelle previste dall'art. 51 del presente regolamento oltre quelle previste dal capo V del presente regolamento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 68 - Esenzioni

1. In materia di agevolazioni, si rimanda, per quanto compatibile, a tutte quelle previste dall'art. 52 del presente regolamento oltre quelle previste dal capo V del presente regolamento.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 69 - Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in numero 3 rate aventi scadenza 30 luglio, 30 settembre, 30 novembre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di avvenuta occupazione. Per il mercato Non è ammessa la rateizzazione del canone per le fiere e i mercati che si svolgono in una sola giornata nel corso dell'anno e per le autorizzazioni temporanee non ricorrenti.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 71 - *Rimborsi*

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi in base ai criteri generali di cui all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.

Articolo 72 - *Sanzioni*

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi sulla base dei criteri generali di cui all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa da un minimo del 100 per cento, ad un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste. Le spese per la rimozione sono poste interamente a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo la normativa vigente.

Articolo 73 - *Attività di recupero*

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

Articolo 74 - *Disposizioni finali*

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.